



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Ramondo Antonio(interim)

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
252	16/11/2021	17	8

Oggetto:

Autorizzazione Integrata Ambientale nell'ambito del P.A.U.R. per un impianto IPPC 5.3.b, di compostaggio con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli est (Ponticelli).

Comune di Napoli.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008, il D.D. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGRC 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. la DGRC n.680 del 07/11/2017 con cui sono stati emanati i nuovi "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania" in cui è anche disciplinato il procedimento PAUR ex art. 27 bid del D.lgs. 152/006 che nel caso in esame ricomprende anche l’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- h. il D.D. n. 232 del 12/11/2019 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2021 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- i. la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018 in cui il rappresentante Unico della Regione Campania per le Conferenze di Servizi indette ai sensi dell’art. 14 comma 4 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. è stato individuato nella figura del Dirigente dello Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali;

PREMESSO che

- a. con nota acquisita al protocollo regionale n. 778338 del 19/12/2019 il Servizio Igiene della Città di Napoli ha trasmesso allo STAFF " Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) di cui all’art. 27 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (cfr. CUP 8640) per un impianto di compostaggio con recupero di biometano da realizzare nell’area di Napoli Est (Ponticelli)”, chiedendo, contestualmente, l’acquisizione dei titoli necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, tra cui l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di competenza della scrivente UOD 50.17.08 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli, atteso che il progetto rientra al punto 5.3.b dell’allegato VIII alla parte II D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b. ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, nell’ambito del P.A.U.R., il proponente ha trasmesso la documentazione prevista dalle linee guida A.I.A. di cui al D.D. 925/2016 (pubblicata dal competente Staff Valutazioni Ambientali sul proprio sito istituzionale) e l’attestazione di versamento della tariffa istruttoria, nonché relativa asseverazione. L’importo versato, in seguito alle opportune verifiche, condotte con l’ausilio dell’Università “Parthenope”, dovrà eventualmente essere integrato ai sensi della DGR 43/2021, a pena di decadenza del presente provvedimento;
- c. il progetto di che trattasi è descritto nel rapporto finale del 27/09/2021, redatto dallo Staff 50.17.92 - Valutazioni Ambientali, che integralmente si richiama e nel Rapporto Tecnico e Piano di Monitoraggio e Controllo dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- d. nel citato Rapporto Finale del 27/09/2021, sono altresì indicati in maniera puntuale sia l’iter procedimentale, che sarà richiamato sinteticamente nel presente provvedimento, sia i pareri espressi dai vari enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, tra i quali saranno qui riportati soltanto quelli finali necessari al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

e. che ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. n.152/2006 "*la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto*".

CONSIDERATO che:

- a. con nota prot. 44497 del 22/01/2020, dopo aver esperito le verifiche connesse alla formale procedibilità amministrativa in materia di VIA e di PAUR e il relativo riscontro del proponente, lo Staff Valutazioni Ambientali ha comunicato di aver provveduto alla pubblicazione nel proprio sito web della documentazione relativa all'istanza in epigrafe, ai fini della verifica da parte dei soggetti interessati, come indicati dal proponente, della completezza e dell'adeguatezza formale della documentazione presentata ai fini delle determinazioni di propria competenza; contestualmente è stato richiesto agli stessi soggetti, e alla UOD 50 02 03 specificamente, di comunicare eventuali ulteriori soggetti e pareri necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e non indicati dal proponente;
- b. con nota prot. 118332 del 24/02/2020 lo Staff Valutazioni Ambientali ha richiesto al proponente di riscontrare le richieste pervenute da alcuni dei soggetti interessati entro i successivi 30 giorni, chiarendo contestualmente che la fase procedurale in essere prevedeva la sola verifica della rispondenza e dell'adeguatezza formale della documentazione, essendo le richieste di integrazione nel merito riservate ad una successiva fase procedurale
- c. con nota prot. 7285 del 14/04/2020, l'AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha comunicato che, per le motivazioni rappresentate nella citata nota, il progetto de quo non è soggetto al parere della citata AdB ed inoltre di non avere osservazioni da formulare nell'ambito del procedimento in epigrafe;
- d. con nota prot. 236469 del 19/05/2020 lo Staff 50.17.92 – Valutazioni Ambientali ha comunicato l'avvio del procedimento;
- e. con nota prot. 47614 del 29/04/2021 l'ENAC ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- f. con nota prot. 25872 del 27/05/2021 l'Aeronautica Militare ha espresso parere favorevole;
- g. con nota prot. M_D MARSUD0020713 del 17/07/2020 la MARINA MILITARE COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO ha comunicato di non rilevare motivi ostativi alla realizzazione del progetto in oggetto;
- h. con nota prot. 78270 del 21/07/2020 della Città Metropolitana di Napoli ha trasmesso alcune richieste, poi considerate in sede dell'unica richiesta di integrazioni e chiarimenti nel merito di cui si dirà nel prosieguo, evidenziando al contempo la non necessità dell'AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003;
- i. con nota prot. 348506 del 23/07/2020 lo Staff 50.17.92 - Valutazioni Ambientali ha comunicato l'assenza di osservazioni nei termini della consultazione del pubblico e ha ricordato a tutti i soggetti in indirizzo i termini per la formulazione delle richieste di integrazione nel merito del progetto;
- j. con nota prot. 382776 del 13/08/2020 lo Staff Valutazioni Ambientali ha trasmesso l'unica richiesta di integrazioni nel merito del progetto consentita dall'art. 27bis del Dlgs 152/2006, accordando al proponente 30 giorni per il riscontro; in riferimento alla nota della Città Metropolitana di Napoli l'UOD 50 02 03 ha rappresentato che ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs 28/2011, l'impianto in oggetto necessita dell'Autorizzazione Unica di cui al D. Lgs. 387/2003;
- k. con nota prot. PG/2020/550671 del 19/08/2020 il Servizio Igiene della Città del Comune di Napoli ha richiesto 180 giorni di sospensione del termine per il riscontro alla richiesta di integrazione prot. 382776 del 13/08/2020;
- l. con nota prot. 405032 del 04/09/2020 lo Staff ha accordato i 180 giorni di sospensione richiesti dal proponente;
- m. con nota prot. 127214 del 08/03/2021 il Servizio Igiene della Città del Comune di Napoli ha riscontrato la richiesta di integrazioni prot. 382776 del 13/08/2020;
- n. con nota prot. 148333 del 18/03/2021 lo Staff Valutazioni Ambientali ha disposto, ai fini di una nuova consultazione del pubblico, la trasmissione di un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, co. 2, del citato Dlgs 152/2006 e indicante in 30 giorni il periodo di consultazione; inoltre ha comunicato:

- che il Comune di Napoli - Servizio Igiene della città aveva informato della circostanza che allo stato attuale la funzione autorizzatoria in materia paesaggistica è in capo al competente ufficio della Regione Campania, ai sensi dell'art 146 comma 6 del citato D.Lgs. 42/2004, non sussistendo la delega al Comune. Pertanto in indirizzo è stata inserita la UOD 50 09 01 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo competente all'attualità in materia di Autorizzazione Paesaggistica. □
 - che “a seguito di corrispondenza intercorsa con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, si è provveduto ad inserire tra i destinatari la predetta Soprintendenza, considerato che su indicazione del proponente era stata inserita la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Napoli. In ogni caso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli ha formulato le proprie richieste di integrazione sin dalla procedibilità e ai funzionari interessati è stata trasmessa tempestivamente via mail la corrispondenza intervenuta”;
 - che nel procedimento erano stati inseriti anche la UOD 50 09 01 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo competente all'attualità in materia di Autorizzazione Paesaggistica e come richiesto dallo Staff 50 17 91 della Regione Campania con nota prot. 75278 del 11/02/2021, anche l'Ente d'Ambito Ottimale per i rifiuti Napoli 1;
- o. con nota prot. 259521 del 26/03/2021 il Comune di Napoli – Servizio Igiene della città ha trasmesso il nuovo avviso di cui all'art. 27bis co. 5;
- p. con nota prot. 0103796 del 02/04/2021, trasmessa p.c. allo Staff Valutazioni Ambientali, il Prefetto di Napoli ha nominato il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli , ing. Ennio Aquilino, quale Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali coinvolte nel presente procedimento;
- q. con successiva nota prot. 0269589 del 09/09/2021 il Prefetto di Napoli ha nominato il nuovo Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, ing. Adriano De Acutis quale Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali;
- r. con nota prot. 190383 del 09/04/2021 lo Staff Valutazioni ambientali ha comunicato la pubblicazione in data 09/04/2021 dell'avviso relativo alla seconda consultazione del pubblico e ha richiesto al Comune di Napoli di dare tempestiva informazione del predetto avviso nel proprio albo pretorio informatico; ha altresì ricordato al Comune di Napoli e alla Città Metropolitana di Napoli di trasmettere i riferimenti comprensivi di pec dei propri Rappresentanti Unici individuati ai sensi dell'art. 14ter co. 4 della L. 241/1990 e a tutti i soggetti in indirizzo di assicurare la propria partecipazione alla Conferenza a convocarsi;
- s. con nota prot. 204056 del 15/04/2021 lo Staff Valutazioni Ambientali ha trasmesso la nota prot. 41239 del 14/04/2021 dell'ENAC, nella quale si evidenziava la necessità di attivare una specifica procedura sul portale ENAC, anche con riferimento alla precedente nota dell'ENAV non pervenuta direttamente allo Staff per via dell'errata indicazione della pec;
- t. con nota PG/2021/0330903 del 23/04/2021 il Servizio Igiene della Città ha comunicato di aver già condotto “l'accertamento preliminare nella pregressa fase del procedimento inerente la redazione delle modifiche ed integrazioni progettuali sulla base delle richieste ed osservazioni formulate dai diversi Enti” e che “La documentazione richiamata è riportata nella cartella “Risposte Enti”, sottocartella “Nota ENAC-ENAV”, ricompresa nella più ampia documentazione progettuale consegnata in data 08/03/2021, con nota prot. 168882 del 25/02/2021, a codesta UOD. Ad ogni buon fine, all'esito dell'esame da parte dell'ENAC della documentazione progettuale pubblicata sul sito della Regione Campania, si terrà conto nel prosieguo dell'iter autorizzatorio di ogni ulteriore eventuale necessità che sarà rappresentata.”
- u. con nota prot. 47614 del 29/04/2021 l'ENAC ha comunicato alcune specifiche relative all'impianto ed ha inoltre richiamato l'attenzione su alcuni aspetti progettuali da implementare in quanto utili ad una ulteriore mitigazione dei potenziali rischi derivanti da fonti attrattive per l'avifauna; inoltre ha fatto presente che per la costruzione dell'impianto in questione deve essere acquisito il nulla osta dell'Aeronautica Militare ed inoltre che, sulla scorta delle

Linee Guida ENAC sulla gestione del rischio Wildlife Strike nelle vicinanze degli Aeroporti, alla Conferenza di Servizi deve essere chiamato a partecipare la società di Gestione dell'Aeroporto di Napoli - Capodichino GE.SA.C. SpA in quanto soggetto interessato al rilascio del provvedimento;

- v. con nota prot. 07/05/2021, PG/2021/0367969 il Servizio Igiene della Città del Comune di Napoli ha comunicato che con Disposizione del Direttore Generale n.16 del 29 aprile 2021 l'arch. Massimo Santoro, titolare dell'incarico di Direttore Operativo Tecnico, è stato nominato Rappresentante Unico del Comune di Napoli nelle conferenze di servizi, ai sensi dell'art.14 ter, della Legge n.241 del 1990;
- w. nel periodo della consultazione di 30 giorni decorrente dal 09/04/2021 non sono pervenute osservazioni;
- x. con prot. 264637 del 17/05/2021 è stata convocata la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 27bis del Dlgs 152/2006 e dell'art. 14ter della L. 241/1990;
- y. la Città Metropolitana di Napoli è stata invitata a partecipare alla Conferenza con un proprio Rappresentante Unico, da individuarsi ai sensi del richiamato art. 14ter co. 4 della L. 241/1990.

RILEVATO

a. che nella conferenza di servizi, iniziata in data 01/06/2021 e conclusa in data 27/09/2021, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Rappresentante dell'ARPAC Dipartimento di Napoli conferma il parere di cui alla nota prot. 48905/2021 del 05/08/2021 e il parere tecnico del Dipartimento ARPAC di Napoli in merito al preliminare di PUT espresso nel parere tecnico prot. 0033349 del 01/06/2021 allegato alla nota prot. 0034673 del 07/06/2021 del Dipartimento ARPAC di Napoli. Conferma inoltre quanto espresso, in riscontro alla richiesta della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli, nella nota prot. 49638 del 10/08/2021 in merito agli aspetti connessi al SIN;
- il Rappresentante del Consorzio di Bonifica delle paludi di Napoli e Volla conferma il parere favorevole con prescrizioni e condizioni prot. 2800 del 26/07/2021;
- il Rappresentante Unico del Comune di Napoli conferma il parere favorevole con prescrizioni e condizioni prot. 585418 del 29/07/2021;
- la Rappresentante della SABAP per il Comune di Napoli conferma il parere negativo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli relativamente alla compatibilità paesaggistica dell'intervento di cui all'istanza CUP 8640 "Progetto per la costruzione di un impianto di compostaggio con recupero di biometano sito nell'area di Napoli Est", evidenziando che tale nota prot. 10104-P del 28/07/2021 ha validità anche di parere paesaggistico endoprocedimentale, obbligatorio e vincolante, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004. Si pone in evidenza altresì che la proposta di intervento in argomento comporta rilevanti e significativi impatti ed effetti negativi irreversibili, diretti ed indiretti, sia in termini di consumo di suolo permeabile all'interno del bene paesaggistico tutelato, sia in termini relazionali, configurandosi come un ulteriore elemento di cesura e frammentazione del vincolo paesaggistico posto a tutela di quanto resta del sistema di storici canali di bonifica che storicamente irrorava l'entroterra agricolo ad oriente della città di Napoli, collegandolo al mare. La proposta di intervento insiste sulla storica area di pertinenza del preesistente depuratore Napoli Est, occupando un'area strategica ed impedendo un'adeguata mitigazione e compensazione dell'intervento previsto di adeguamento del depuratore, anch'esso ricadente in area di vincolo paesaggistico. La storica area di pertinenza del depuratore, per ampia parte ricadente all'interno del vincolo paesaggistico, tripartita sulla base di un accordo tra Regione Campania, Comune di Napoli, ASIA S.p.A., ATO 2 e SOGESID S.p.A., risulta pertanto occupata e 'sacrificata' nella sua interezza a fini impiantistico-ambientali a discapito della tutela del paesaggio. I tre impianti previsti - l'ecodistretto del Comune di Napoli e ASIA con la costruzione di un impianto di compostaggio con produzione di biometano, l'impianto di trattamento delle acque di falda (TAF) ed il depuratore Napoli Est in corso di adeguamento - si saldano, formando de facto una

imponente piattaforma ambientale-tecnologica estesa per 39 ettari, 19 circa dei quali ricadenti all'interno del perimetro del vincolo paesaggistico, tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 42/2004, con evidente cumulazione degli impatti ed effetti, da un lato, comportando la completa cancellazione di una porzione di vincolo paesaggistico, dall'altro lato, minando alla base la possibilità futura di attuare le previsioni del PRG tuttora vigente, che prevede in tale area la realizzazione di un parco urbano di nuovo impianto con la ricostruzione e rigenerazione del bene paesaggistico in parola, esteso dall'entroterra al mare per una fascia ampia 300 metri, in linea con la Convenzione Europea del Paesaggio e con il D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), i quali prevedono il recupero e la riqualificazione dei beni paesaggistici degradati.

- il Rappresentante del Compartimento di Napoli dei Vigili del Fuoco, esprime il parere di massima FAVOREVOLE alla realizzazione del progetto nel rispetto del DPR 1 agosto 2011 n. 151 e s.m.i., individuando le attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi e previste nell'ambito del progetto stesso;
- il Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato, esprime il proprio parere come segue. RILEVATO CHE - la proposta progettuale prevede in sintesi la costruzione di un impianto tecnologico per il trattamento di rifiuti urbani con recupero di biometano formato: da un complesso di ampi capannoni con struttura in cemento armato prefabbricato all'interno dei quali verranno installati tutti i diversi componenti dell'impianto di compostaggio; da una serie di fabbricati di dimensioni minori nei quali sono previsti vari servizi; opere di urbanizzazione dell'area (percorsi stradali interni, i parcheggi di pertinenza, etc.) oltre che da impiantistica ed opere a verde; - l'impianto in oggetto prevede non solo il compostaggio, ma anche, ed in proporzione rilevante, un impianto di recupero del biometano che, come si legge dalla Relazione generale, è "del tutto equivalente per caratteristiche al combustibile fossile normalmente utilizzato nelle reti di distribuzione, a seguito di una adeguata compressione può essere immesso nella rete nazionale e utilizzato per le varie esigenze dell'Amministrazione" (pag. 14/55). A tale scopo, l'impianto è dotato anche di un gasdotto interrato "per la connessione dell'impianto alla esistente rete gas transitante in vicinanza dell'area di impianto, finalizzato all'immissione del biometano prodotto nell'impianto nella rete gas" - -gli obiettivi di bonifica ambientale e di riqualificazione territoriale e paesaggistica che la L. n. 426/1998, con l'istituzione del Sito di Interesse Nazionale "Napoli Orientale" intendeva promuovere in un'area caratterizzata da estremo degrado ambientale paesaggistico connesso alle attività petrolifere, non risultano stati messi in atto, neanche allo stato progettuale, fino ad oggi - la proposta progettuale, pur implicando un consumo di suolo in un'area tutelata dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, zona, ad oggi, altamente inquinata e compromessa, determina una riqualificazione, mai avvenuta dal '98, con la costruzione di un impianto di altissimo profilo che produrrà una maggiore attenzione sociale sulla zona in oggetto, oltre che una spinta economica e lavorativa per la comunità di riferimento; - che secondo la SABAP per il Comune di Napoli l'intervento proposto comporta impatti significativi negativi irreversibili, diretti ed indiretti, sia in termini di consumo di suolo permeabile all'interno del bene paesaggistico tutelato, sia in termini relazionali; rileva altresì che "l'intervento proposto, saldandosi con il preesistente impianto di depurazione confinante - che a sua volta ha parzialmente negato ed obliterato lo storico sistema locale delle acque superficiali ed il tipico paesaggio storico degli orti orientali di Napoli - giunge a formare una imponente piattaforma tecnologico-ambientale ed incapace di apportare un miglioramento a tale contesto paesaggistico fortemente inquinato e degradato, da decenni in attesa di un'adeguata bonifica ambientale e riqualificazione paesaggistica, finendo per inficiare e minare alla base la possibilità in futuro di attuare la previsione contenuta nella Scheda 71 bis dell'Ambito n. 13 "ex Raffineria" della vigente Variante al PRG del Comune di Napoli, il quale punta a risolvere l'attuale interruzione di continuità idrica e paesaggistica"; - la stessa Soprintendenza rileva che "dal punto di vista idrogeomorfologico, l'area d'intervento si inserisce nel bacino idrografico del Sebeto, detto anche Fosso Volla - Fosso Cozzone, il quale si sviluppa nella depressione strutturale compresa in direzione NE-SO tra i rilievi collinari napoletani e l'apparato vulcanico del Somma-Vesuvio. Tale piana alluvionale è solcata da una rete di canali artificiali e reti di drenaggio che - sebbene nel tempo sia stata oggetto di trasformazioni improprie dal punto di vista paesaggistico ed ecologico attraverso

progressiva cementificazione, declassamento a collettori ed infine parziale interrimento – regimenta tuttora un bacino di circa 20 kmq, convogliando le acque provenienti dalle risorgive ancora attive diffuse nella piana e dalle pendici circostanti verso il porto di Napoli tutelato ex lege ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004 in quanto iscritta negli elenchi storici delle “acque pubbliche” napoletane (“c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”); - come indicato, l'art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004 (Aree tutelate per legge) inquadra la zona da tutelare e allo stato attuale non sembrano esserci progetti di rivalutazione delle aree interessate che possano ricondurre all'originario stato dei corpi idrici in origine interessanti l'area. CONSIDERATO CHE - L'Amministrazione comunale di Napoli ha programmato la realizzazione di n. 3 impianti per il trattamento dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata per una potenzialità complessiva tale da soddisfare un quantitativo stimato in non meno di 80.000 tonnellate annue, ciascuno da localizzare nelle aree Est, Nord e Ovest del comune di Napoli; - dei tre summenzionati impianti di trattamento rifiuti previsti solo l'impianto di Napoli Est ha perseguito gli iter procedurali necessari alla sua autorizzazione; - l'intervento proposto contribuisce in modo sostenibile alla risoluzione del problema della gestione dei rifiuti prodotti nel territorio, destinati attualmente al mercato esterno; - l'accoppiamento di digestione anaerobica e compostaggio consente l'integrazione di filiere, attraverso la trasformazione della sostanza organica in biogas e ammendante compostato misto, nonché la riduzione significativa delle emissioni di CO2 rispetto ad un processo esclusivamente aerobico - il contributo informativo della Struttura di Missione sul progetto oggetto della Conferenza in merito alla sua funzione nell'ambito della programmazione degli interventi per ottemperare alla sentenza del 16.07.2015 della Corte di Giustizia europea nella causa C 653/13 inerente la gestione dei rifiuti in Campania che ha condannato la Repubblica italiana a pagare alla Commissione europea – oltre alla sanzione forfettaria di 20 milioni di euro, una penalità di € 120.000 per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Italia (C 297/08, EU:C:2010:115). Tale ammontare sanzionatorio è stato suddiviso in tre parti, ciascuna pari ad un importo giornaliero di € 40.000,00, calcolate per categoria di impianti (discariche, termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti organici). VISTI - il parere sfavorevole della SABAP - il parere favorevole degli Enti territoriali di competenza coinvolti nel procedimento; - la compensazione ambientale per il suolo proposta; - la non dimostrata esistenza di progetti di rivalutazione delle aree interessate che possano ricondurre all'originario stato dei corpi idrici in origine interessanti l'area. - gli interessi preminenti in gioco, da valutarsi tramite il confronto delle utilità poste in esame dalle parti; si rileva il superiore interesse degli Enti Territoriali che hanno espresso parere favorevole alla costruzione dell'impianto in oggetto, considerati gli interessi e le utilità espressi dalla SABAP per il Comune di Napoli in ragione di un recupero ad oggi mai attuato; SI ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE ALLA REALIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO IN OGGETTO;

- la Rappresentante della UOD 50 09 01, Autorità competente in materia di Autorizzazione Paesaggistica, conferma gli esiti istruttori favorevoli di propria competenza di cui alla nota PG/392373/2021 del 27/07/2021 e preannuncia in ogni caso un provvedimento che prende atto del parere sfavorevole della Soprintendenza perché non ci sono margini nelle disposizioni di Settore;
- l'avv. Simona Brancaccio, nella veste di Autorità competente in materia di VIA, sulla scorta delle proposte di parere prot. 47450 del 29/07/2021 e prot. 54246 del 09/09/2021 dell'ARPAC Direzione Generale esprime parere favorevole di VIA con le Condizioni Ambientali da ultimo definite nella nota prot. 54246 del 09/09/2021 dell'ARPAC Direzione Generale e riportate dagli istruttori VIA nella proposta di parere favorevole esposta nella odierna seduta di CdS;
- il Rappresentante dell'ASL Napoli 1 Centro esprime parere favorevole e comunica di aver trasmesso la nota prot. 207088 del 13/09/2021 recante il parere definitivo;
- il Rappresentante della UOD 50 17 08, Autorità competente in materia di AIA, conferma i pareri prot. 399621 del 30/07/2021 e prot. 445454 del 08/09/2021 e, ascoltato il parere del Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato e della Soprintendenza, ritiene

- condivisibili le motivazioni espresse nei pareri favorevoli e nel parere del Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato. L'impianto risulta strategico per tutte le circostanze già emerse nel procedimento, con riferimento anche al contributo della Struttura di Missione. Al riguardo si sottolinea che la proposta di parere VIA e il parere di AIA sono stati armonizzati nella parte inerente le Condizioni ambientali e il quadro prescrittivo al fine di evitare inutili duplicazioni;
- la Rappresentante della UOD 50 02 03, Autorità competente in materia di AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003, esprime il proprio parere come segue. Preliminarmente occorre ricordare che la Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB (700500) della Regione Campania ha evidenziato come: • "Il progetto rientra tra i quindici progetti attualmente programmati per ottemperare alla sentenza del 16/07/2015 della Corte di Giustizia europea nella causa C 653/13 che ha condannato la Repubblica italiana, con riferimento alla gestione dei rifiuti in Campania, a pagare alla commissione europea – oltre ad una sanzione forfettaria di € 20 milioni – una penalità di EUR 120.000 per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Italia (C 297/08, EU:C:2010:115); la penalità è suddivisa in tre quote, ciascuna pari ad un importo giornaliero di EUR 40.000,00 calcolate per categoria di impianti (discariche, termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti organici)."; • con la D.G.R. n. 123 del 07/03/2017 il progetto è a regia regionale con Soggetto attuatore e beneficiario il Comune di Napoli; • il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto Dirigenziale prot. n. ECIDEC-2020-000012 del 25/03/2020, ha approvato l'Accordo di programma "Per la realizzazione di interventi per la gestione del ciclo di rifiuti" (Delibere CIPE 1° dicembre 2016, n. 55 e del 28 febbraio 2018, n. 11), sottoscritto in data 18/02/2020 con la Regione Campania e registrato dalla Corte dei Conti in data 31/03/2020 al n. 1302. Il progetto rientra nell'ambito dell'accordo sottoscritto. Occorre ricordare, inoltre, che l'impianto è stato oggetto della Delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 22/12/2017 nella quale è stata valutata positivamente la localizzazione del progetto. Il progetto, quindi, risulta strategico in un quadro di miglioramento ambientale di tutta la Regione Campania e soprattutto della Città Metropolitana e del comune di Napoli. E' possibile valutare la realizzazione dell'impianto di compostaggio e biometano della città di Napoli come un elemento importante per la promozione della crescita economica e della competitività dell'area urbana di Napoli. La corretta gestione dei rifiuti, la produzione di energia da fonte rinnovabile non sono elementi slegati ed avulsi dal valore ambientale, paesaggistico e turistico della città di Napoli e della Regione Campania. E' stato evidenziato, dal parere reso dalla Direzione Generale per il Governo del Territorio – U.O.D 500901 che l'impianto si posiziona in uno spazio periurbano con un diffuso squilibrio ambientale e caratteri del paesaggio e del territorio non più riconoscibili. La narrazione della SABAP della città di Napoli, di un paesaggio non più esistente e da ripristinare, inquadra il progetto in un ambito territoriale urbano o al massimo di sottobacino idrografico non valutando l'incidenza del progetto in una scala territoriale ed ambientale più ampia. La connotazione negativa di "polo tecnologico" data dalla SABAP per il Comune di Napoli in realtà evidenzia, invece, una trasformazione ormai consolidata di un luogo della città destinato ad ospitare le infrastrutture tecnologiche necessarie alla lavorazione e, nel caso del progetto in esame, alla valorizzazione degli "scarti" in una logica di sostenibilità ambientale. Non si può leggere in termini negativi la vicinanza di altre "piattaforme ambientali" come il depuratore di Napoli est. Tra l'altro, non si può non tenere in considerazione che l'impianto, inoltre, verrebbe inserito in adiacenza ad un complesso nodo infrastrutturale costituito dalla SS 162dir del centro direzionale/Asse Corso Malta Acerra, il tracciato Autostradale A1 – Autostrada del Sole, che separa l'area di intervento dal quartiere Ponticelli e via Provinciale delle Breccie. Così come dichiarato dalla Direzione Generale per il Governo del Territorio – U.O.D 500901 nella seduta di Conferenza dei servizi del 30/07/2021, la riqualificazione di cui parla la Legge 16/2004 della Regione Campania non avviene solo con il recupero "a verde" di un luogo ma anche con lo sviluppo ordinato del territorio e in tale ottica va valutato il progetto presentato. Il Comune di Napoli, attraverso il suo Rappresentante Unico ha evidenziato il preminente interesse pubblico del progetto in quanto contribuisce alla risoluzione del problema dello smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio, fornendo, così, un efficace contributo all'evoluzione dell'attuale panorama energetico, tecnologico ed ambientale. Va ricordato, inoltre, che la normativa comunitaria

- promuove il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, espressamente collegandolo alla necessità di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, e dunque anche al rispetto del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in una prospettiva di modifica radicale della politica energetica dell'Unione. Il percorso tracciato, a partire dalla direttiva 2001/77/CE ha avuto come prioritario obiettivo la creazione di un mercato interno dell'energia da fonti rinnovabili. Quindi, in coerenza con i dettami comunitari e a seguito delle verifiche tecniche ed istruttorie effettuate, limitatamente alle proprie competenze sull'aspetto impiantistico per la produzione di biogas e successiva purificazione a biometano del progetto in CdS, fatti salvi i diritti di terzi, fatte salve le posizioni degli enti preposti alla tutela di interessi pubblici si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni;
- il Rappresentante del Genio Civile di Napoli si rifà alle note prot. 380382 del 19/07/2021 e prot. 389588 del 23/07/2021 già trasmesse e alla cronologia delineata nelle stesse;
 - l'avv. Simona Brancaccio, nella veste di Rappresentante Unico della Regione Campania, si esprime come segue. Visti :
 - il parere favorevole con Condizioni Ambientali in materia di VIA, espresso sulla scorta delle proposte di parere prot. 47450 del 29/07/2021 e prot. 54246 del 09/09/2021 dell'ARPAC Direzione Generale;
 - il parere favorevole con relati va proposta di Autorizzazione Paesaggisti ca della UOD Pianificazione territoriale - Urbanistica. Anti abusivismo Autorizzazione paesaggistica PG/392373/2021 del 27/07/2021;
 - il parere favorevole espresso in Conferenza dall'ASL Napoli 1 Centro;
 - il parere favorevole dell'ARPAC Dipartimento di Napoli di cui alla nota prot. 48905/2021 del 05/08/2021 e il parere tecnico in merito al preliminare di PUT espresso nel parere tecnico prot. 0033349 del 01/06/2021 allegato alla nota prot. 0034673 del 07/06/2021;
 - il parere favorevole dell'UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli in materia di AIA di cui alle note prot. 399621 del 30/07/2021 e prot. 445454 del 08/09/2021 come espresso in Conferenza;
 - il parere favorevole della UOD Energia in materia di AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003 espresso nell'odierna seduta della Conferenza;
 - il pronunciamento del Genio Civile di Napoli di cui alle note prott . 380382 del 19/07/2021 e 389588del 23/07/2021 in materia di Autorizzazione Sismica;
 - il pronunciamento dell'ARPAC Dipartimento di Napoli prot. 49638 del 10/08/2021 in merito agli aspetti connessi al SIN.

Sulla base dei sopra elencati pronunciamenti delle strutture regionali e degli Enti strumentali della Regione Campania i cui contenuti e relative motivazioni sono stati considerati e che qui si richiamano, il Rappresentante Unico della Regione Campania nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art.14, comma 4, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., esprime nei limiti delle proprie competenze il seguente parere univoco e vincolante: "Valutati tutti i pareri sopra elencati e i contributi forniti dagli uffici regionali si è addivenuti all'espressione di un parere favorevole alla realizzazione ed all'entrata in esercizio dell'impianto in progetto, fermo restando l'obbligo per il proponente di dare attuazione a tutte le condizioni, le prescrizioni e le indicazioni contenute nei pronunciamenti resi dalle strutture regionali e dagli Enti strumentali della Regione Campania per gli aspetti di rispettiva competenza, nonché alle ulteriori indicazioni formulate nella presente seduta della Conferenza di servizi in relazione a tali pronunciamenti ."

A tal uopo si esprimono le principali motivazioni che sottendono all'espressione favorevole del parere di competenza del Rappresentante Unico della Regione Campania: In primis è stato ritenuto determinante il contributo fornito dalla Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB (700500) della Regione Campania con nota. Prot. 0279168 del 24/05/2021 che ha evidenziato che il progetto "Realizzazione di un impianto per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel Comune di Napoli con capacità di 50.000 t/annue, incluso strutturante" rientra tra i quindici progetti attualmente programmati per ottemperare alla sentenza del 16.07.2015 della Corte di Giustizia europea nella causa C

653/13 che ha condannato la Repubblica italiana, con riferimento alla gestione dei rifiuti in Campania, a pagare alla Commissione europea - oltre ad una sanzione forfettaria di € 20 milioni - una penalità di EUR 120.000 per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Italia (C 297/08, EU:C:2010:115); la penalità è suddivisa in tre quote, ciascuna pari ad un importo giornaliero di EUR 40.000,00 calcolate per categoria di impianti (discariche, termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti organici); con D.G.R. n. 123 del 07/03/2017 - nell'ambito del "Patto per lo sviluppo della Regione Campania", Intervento Strategico "Impianti di trattamento della frazione organica, da raccolta differenziata dei rifiuti speciali e liquidi" - il progetto de quo è stato finanziato per l'importo di € 23.600.000,00 a valere sulle risorse del FSC 2014/2020; con D.G.R. n. 428 del 17.09.2019, la Giunta della Regione Campania ha destinato gli importi FSC 2014/2020 "nazionali" del PO Ambiente MATTM assegnati alla Regione Campania, in favore degli impianti di trattamento della frazione organica, da realizzarsi nel territorio del Comune di Napoli e nel territorio del Comune di Teora (AV) rispettivamente per € 23.600.000 e € 7.000.000, in luogo delle risorse FSC 2014- 2020 "regionali" previste dal Patto per lo Sviluppo della Regione Campania; tali importi rientrano nell'ambito dell'assegnazione di ulteriori risorse FSC 2014-2020 "nazionali" disposte con Delibere CIPE n. 99 del 22 dicembre 2017 e n. 11 del 28 febbraio 2018 per l'attuazione, tra l'altro, degli interventi relativi al II Addendum del Piano Operativo per l'Ambiente del MATTM; in data 25/03/2020 con proprio D.D. prot. n. ECIDEC-2020-000012, il MATTM ha approvato l'Accordo di Programma "Per la realizzazione di interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti " (Delibere CIPE 1 dicembre 2016, n.55 e 28 febbraio 2018, n.11), sottoscritto in data 18/02/2020 con la Regione Campania - Struttura di Missione per lo smaltimento dei R.S.B e registrato dalla Corte dei Conti in data 31.03.2020 al n. 1302. È quindi di palmare evidenza l'interesse ad ottemperare alla Sentenza di Corte di Giustizia del 16.07.2015 causa C-653/13, con conseguente eliminazione della quota parte della sanzione relativa agli impianti per il trattamento della frazione organica dei RSU, ai fini dei quali il progetto risulta strategico, in un quadro di miglioramento ambientale di tutta la Regione Campania e soprattutto della Città Metropolitana e del comune di Napoli.

Altrettanto determinante risulta il contenuto dell'istruttoria VIA condotta dai funzionari ARPAC che ha portato alla condivisione della loro proposta e pertanto all'espressione del parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale con condizioni, da parte dell'Autorità competente in materia di VIA Regionale. Si è tenuto conto tra l'altro del parere favorevole espresso dalla UOD 500203 e delle relative motivazioni che hanno sottolineato il valore ambientale, tecnologico ed economico dell'intervento in questione, e la corretta localizzazione dello stesso. Non da ultimo ha contribuito al pronunciamento favorevole del R.U. regionale il parere favorevole espresso dalla Direzione Generale per il Governo del Territorio - U.O.D 500901 che nell'ampia motivazione alla base del suo parere favorevole ha precisato che l'area in cui si colloca l'intervento, è fortemente antropizzata e caratterizzata dalla presenza di altri impianti: alcuni dismessi, come le ex-raffinerie, ma altri ancora in uso, come il vicino Depuratore di Napoli Est, che negli anni ne hanno notevolmente alterato il paesaggio e che il progetto, da realizzarsi su di un lotto di circa 72.209 mq, proponendo la realizzazione dell'impianto nella zona centrale, ottiene il risultato di urbanizzare solamente lo spazio strettamente necessario alla movimentazione dei mezzi, così garantendo il minor consumo di suolo possibile, guadagnando maggiore superficie da trattare a verde (circa 35.503 mq). Anche il Comune di Napoli, attraverso il suo Rappresentante Unico ha evidenziato come del progetto va valutato il preminente interesse pubblico in quanto contribuisce alla risoluzione del problema dello smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio, fornendo un efficace contributo all'evoluzione dell'attuale panorama ambientale. Il R.U. regionale nell'espressione del suo parere favorevole ha tenuto in debito conto il contributo ed il pronunciamento favorevole alla realizzazione dell'intervento in questione rilasciato dal R.U. degli Enti Statali.

- la Responsabile del Procedimento, sulla scorta all'art. 14ter co. 7 della L. 241/1990, considerata la mancata partecipazione in persona alla Conferenza di servizi de qua dei relativi Rappresentanti Unici, ritiene acquisito l'assenso senza condizioni dei seguenti soggetti:

- Terna S.p.A. (Nulla Osta: nota 24456 trasmessa con pec del 24/03/2021);
 - SNAM Rete Gas Distretto Sud Occidentale (Parere: parere favorevole prot. 724 del 26/07/2021);
 - ABC (Nulla Osta preliminare alle interferenze nota prot. 38052 del 16/07/2021 e Nulla Osta preliminare alle interferenze nota prot. 40155 del 29/07/2021 con condizione);
 - Città Metropolitana di Napoli (Parere prot. 110911 del 20/07/2021: subordina la realizzazione dell'impianto al rispetto della prescrizione dettata dal verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 16/12/2014 approvato con Decreto Ministeriale MATTM prot. 5564/Tri/6 del 19/12/2014).
- Ai sensi dell'art. 14 quater della L. 241/90 e s.m.i. la Responsabile del Procedimento, sulla base dei pareri agli atti, delle posizioni espresse dal Rappresentante Unico del Comune di Napoli, dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato, dal Rappresentante della Regione Campania, e delle posizioni espresse dagli altri soggetti in seno alla conferenza di servizi, sulla scorta di quanto emerso nel corso del procedimento e della Conferenza, richiamate le disposizioni di cui all'art. 14 ter della L. 241/1990, commi 3,4 e 5, considerato quanto di seguito sintetizzato e ritenuto rilevante ai fini della conclusione della Conferenza:
- l'impianto proposto dal Comune di Napoli oggetto del presente procedimento è un impianto di gestione dei rifiuti che si sostanzia nel trattamento della frazione organica proveniente dalla Raccolta Differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani attraverso la biodigestione, con produzione di gas da immettere nella rete nazionale, e il successivo compostaggio con produzione di compost di qualità;
 - la sanzione comminata allo Stato italiano con la Sentenza Corte di Giustizia del 16.07.2015 causa C-653/13 inerente la gestione dei rifiuti in Campania è articolata in ragione della capacità di trattamento dei rifiuti reputata necessaria per ciascuna categoria di impianti. Tale ammontare sanzionatorio è stato suddiviso in tre parti, ciascuna pari ad un importo giornaliero di € 40.000,00, calcolate per categoria di impianti (discariche, termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti organici);
 - con DGR 685 del 06.12.2016 la Regione Campania ha aggiornato il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), fondato sugli innovativi principi della Economia Circolare e con la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti", agli artt.2 e 3, ha riconosciuto l'efficacia di tali principi: i rifiuti di un processo di produzione e consumo circolano come nuovo ingresso nello stesso o in un differente processo dando vita ad un nuovo modello di produzione e consumo che mira alla eliminazione dei rifiuti, attraverso una progettazione innovativa di alto livello di materiali, riutilizzo delle merci, ricondizionamento del prodotto, rigenerazione dei componenti;
 - il principio di prossimità, ovvero la necessità che i rifiuti vengano gestiti nei luoghi dove vengono prodotti o quanto più prossimi possibile, costituisce un principio cardine del PRGRU in ossequio ai principi della Economia Circolare;
 - il PRGRU ha individuato, tra l'altro, i fabbisogni in termini di gestione delle diverse frazioni dei RU, a valle dei quali sono state programmate le azioni e le attività volte al soddisfacimento di tali fabbisogni;
 - dal report di "Monitoraggio dell'attuazione del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania" (2020) (<http://www.regione.campania.it/assets/documents/report-monitoraggio-prgru-al-30-12-2020-1.pdf>) si evince chiaramente che la gestione della frazione organica, in termini di peso la frazione prevalente dei rifiuti urbani, risulta determinante nel raggiungimento dell'obiettivo del 65% di raccolta differenziata e che tuttavia in Campania la gestione di tale tipologia di rifiuti costituisce un nodo cruciale in quanto la carenza di

infrastrutture per il recupero di tali rifiuti comporta un aumento dei costi che paradossalmente i Comuni più virtuosi devono sostenere;

- in particolare, nel report del 2020 è riportato che “Se gli indicatori di gestione sul lungo periodo mostrano comunque una tendenza al miglioramento con un relativo equilibrio tra quantitativi di rifiuti urbani avviati a recupero, quantitativi di rifiuti urbani avviati ad incenerimento e quantitativi di rifiuti avviati a discarica, si evidenzia ancora una volta che sia il fabbisogno di discarica che il fabbisogno di impianti di gestione della frazione organica sono caratterizzati da un equilibrio instabile, dovuto alla dipendenza della regione alla disponibilità di trattamento in impianti extra regionali, con importanti conseguenze economiche ed il rischio di emergenze nella gestione dei rifiuti alle prime difficoltà nel trasferimenti dei considerevoli quantitativi di rifiuti in impianti extraregionali (circa 434.000 tonnellate di frazione organica e circa 412.000 tonnellate di rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti indifferenziati).”;
- sempre nel report è riportato quanto segue: “In Campania circa il 35% dei rifiuti urbani è costituito da materiale organico, come scarti di cucina, fogliame, sfalci del giardino ecc...la cosiddetta frazione organica, teoricamente in base alla composizione merceologica media dei rifiuti annualmente vengono prodotte circa 925.000 tonnellate di tale tipologia di rifiuti. Nel 2019 624.191 tonnellate di frazione organica è stata raccolta separatamente nell’ambito dei sistemi di raccolta differenziata dei Comuni campani ed avviata ad impianti di recupero. A fronte di un’elevata resa di intercettazione 67,5% nel 2019 e 71,6% nel 2018, la regione tuttavia sconta importanti carenze infrastrutturali. La raccolta differenziata dei rifiuti organici dovrebbe permettere, oltre al recupero di significative quantità di rifiuti, anche la produzione di risorse preziose, a beneficio degli attori locali, quali l’energia rinnovabile sotto forma di elettricità, calore e/o biometano. Inoltre il compost potrebbe essere utilizzato dagli agricoltori locali. È quindi possibile trasformare rifiuti biodegradabili in una risorsa locale che possa ridurre in modo rilevante l’impatto ambientale sui territori, sostenere la loro economia, creare posti di lavoro e migliorare, nel complesso, la loro capacità di recupero, inoltre una corretta gestione permette di avere un impatto positivo anche sulla riduzione delle emissioni climalteranti. Pertanto sebbene per la frazione organica avviata a compostaggio non si possa assumere né il principio di autosufficienza a livello di Ambito Territoriale Ottimale nello smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati e dei rifiuti non pericolosi derivanti dal loro trattamento (art. 182 bis D.Lgs n. 152/2006) e né l’autosufficienza a livello regionale (art. 182, c. 3 D.Lgs n. 152/2006) in quanto per le raccolte differenziate avviate a recupero valgono le regole del libero mercato è indubbio che vada incentivato e perseguito il principio di prossimità. Nel diagramma di flusso in figura 10 è riportata una semplificazione del bilancio di materia regionale relativo alla gestione rifiuti organici raccolti in maniera differenziata dai Comuni campani. Dal grafico si rileva che circa il 69,6% degli stessi è avviata a recupero in impianti localizzati in altre Regioni, in calo rispetto al 2018 anno in cui tale dato era pari al 74%. Alcuni Comuni campani trasferiscono direttamente fuori regione i rifiuti raccolti, la gran parte dei Comuni tuttavia utilizza impianti di messa in riserva campani prima del successivo trasferimento in impianti extraregionali.”
- i dati sulla gestione dei Rifiuti urbani di cui al predetto report relativi al Comune di Napoli, facente parte dell’Ente d’Ambito Napoli 1, presentano notevoli criticità e, per via del peso che esso riveste nella produzione di RU dell’EdA NA 1 e della regione - in virtù della popolazione stanziale e non che ospita – tali criticità contribuiscono in modo determinante allo scostamento dell’83% rispetto agli obiettivi del PRGRU che fa registrare l’EdA NA 1;
- in merito alle attività programmate per il raggiungimento degli obiettivi del PRGRU il report 2020 riporta che “Ad ogni modo tra iniziative private e programmazione pubblica è ipotizzabile che il deficit impiantistico esistente possa essere colmato con certezza entro il 2025.”; “Rispetto alla dotazione impiantistica disponibile al momento della redazione del PRGRU è stata determinata la produzione di frazione organica residuale come base di calcolo per definire l’ulteriore capacità impiantistica di cui dotare la Campania (potenzialità complessiva di circa 440.000 tonnellate annue). Tale deficit impiantistico, secondo il PRGRU, potrà essere soddisfatto mediante la realizzazione di

ulteriori impianti di iniziativa privata o pubblica - come quelli programmati presso degli STIR o nei siti indicati dai Comuni che hanno aderito alla manifestazione di interesse pubblicata dalla Regione Campania in data 12 maggio 2016. La Regione Campania con DGR n. 494/2016 ha programmato la realizzazione di impianti di compostaggio all'interno degli STIR regionali e con DGR n. 123/2017 altri impianti da realizzare nei siti indicati dai Comuni che hanno aderito all' avviso pubblicato dalla Regione Campania. Per l'attuazione dell'intero programma d'interventi sono state messe a disposizione risorse nell'ambito del "Patto per lo sviluppo della Regione Campania" che assegna alla Regione Campania 250 ml di euro di cui € 60 milioni sui Fondi POR FESR 2014/2020 e € 190 milioni sui fondi FSC 2014/2020.”;

- tra gli impianti programmati risulta inserito anche il progetto oggetto del presente procedimento, unico impianto pubblico per il trattamento della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani previsto nel territorio del Comune di Napoli;
- l'impianto rientra negli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per i quali è prevista l'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del Dlgs 387/2003, che godono di un ampio favor legislativo ai fini del raggiungimento degli obiettivi Comunitari e internazionali in materia di emissioni climalternanti;
- come confermato dalla dirigente della UOD Energia, gli impianti che prevedono la produzione di biogas con immissione dello stesso nella rete rientrano tipologicamente tra gli interventi di cui all'Allegato I bis alla parte seconda del Dlgs 152/2006 denominato "Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.", punto 1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti; che, ai sensi dell'art. 7-bis, co. 2-bis del Dlgs 152/2006, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

- Rilevato che:

- l'area del progetto è interessata dal vincolo paesaggistico ex art. 134 c. 1 lett b), ovvero ex art. 142, c. 1 lett c) 42/2004, in quanto ricade, quasi totalmente, all'interno di entrambe le fasce di tutela dei 150 mt (buffer) del tracciato originario del corso d'acqua pubblico denominato "Canale di Foce o Fiume Sebeto", oggi denominato anche con i toponimi "Fosso Cozzone" o "Fosso Reale del Cozzone" o "Fosso Reale", iscritto nell'Elenco principale delle acque pubbliche di Napoli e provincia, al n° 7 d'ordine, di cui al R.D. 07.5.1899 [G.U.R.I. n 130 del 04.6.1900], tutelato per tutto il suo tratto, con sbocco nel Mare Tirreno;
- la SABAP per il Comune di Napoli ha espresso parere negativo relativamente alla compatibilità paesaggistica ed ambientale all'intervento con valenza anche di parere paesaggistico endoprocedimentale, obbligatorio e vincolante, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 per le motivazioni di cui al prot. 10104 del 28/07/2021;
- la UOD 50 09 01, ha espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica, ex c. 7 art. 146 del d. Lgs n 42/2004, per il proposto intervento, in riferimento al bene paesaggistico ivi tutelato ope legis, salvo il diritto dei terzi, per i soli fini ambientali e paesaggistici, valutando tra l'altro che "il proposto progetto non si configura come elemento lesivo del bene paesaggistico interessato del "Fosso Reale" - considerando quest'ultimo nella sua posizione cartografica originale storica, nonché coeva alla redazione del relativo elenco principale delle acque pubbliche di Napoli e provincia in cui è inserito - anche se interessante entrambe le fasce di tutela (buffer) del solo e relativo vincolo areale. Infatti, ivi è praticamente nulla, ovvero irrilevante qualsivoglia interazione paesaggistica con il detto corso d'acqua tutelato, ancorchè tombato ed altrove deviato e snaturato, anche in relazione all'area ad esso contermina, tanto più che l'avanzata proposta progettuale si inserisce in un sistema paesistico-territoriale già fortemente antropizzato, ovvero caratterizzato, ad ovest da una zona industriale densamente costruita, in parte dismessa e in parte occupata da impianti tutt'ora in uso (come il Depuratore di Napoli Est), a

diretto contatto di fruibilità con la fascia infrastrutturale autostradale e con i vari livelli di viabilità provinciale e comunale ivi presenti.”; “Pertanto, si ritiene, purtroppo, che il bene paesaggistico interessato, quale è il corso d’acqua pubblico “Canale di Foce o Fiume Sebeto”, oggi “Fosso Reale”, non solo non è lesa dal proposto intervento, ma si può ritenere, allo stato ed a seguito delle analisi innanzi riportate, che esso può ritenersi paesaggisticamente irrilevante, in quanto il suo attuale stato morfologico, la sua identificazione, o meglio quello che di esso si può identificare nel sottosuolo, è oggi totalmente così compromesso e in condizione di totale irreversibilità di fatto, che è inimmaginabile poterlo riportare allo status quo ante.”;

- l’area in cui si colloca l’intervento, riporta la UOD 50 09 01, è infatti fortemente antropizzata e caratterizzata dalla presenza di altri impianti: alcuni dismessi, come le ex-raffinerie, ma altri ancora in uso, come il vicino Depuratore di Napoli Est, che negli anni ne hanno notevolmente alterato il paesaggio e che il progetto, da realizzarsi su di un lotto di circa 72.209 mq, proponendo la realizzazione dell’impianto nella zona centrale, ottiene il risultato di urbanizzare solamente lo spazio strettamente necessario alla movimentazione dei mezzi, così garantendo il minor consumo di suolo possibile, guadagnando maggiore superficie da trattare a verde (circa 35.503 mq); inoltre il progetto prevede la mitigazione dell’impatto paesaggistico attraverso l’inserimento dei “nuovi fabbricati/capannoni nel contesto areale dal bene paesaggistico del “Fosso Reale”, ricorrendo, per le relative finiture esterne, alla scelta di cromie naturali desunte dalla tipica “palette” di colori delle terre e campi coltivati – marrone, rosso mattone, verde oliva, verde bosco oca, frumento ecc. - al fine di una efficace azione di mitigazione dell’impatto visivo, ove concorrono anche le previste opere a verde, unitamente al disegno organico dei rilevati, quale “tessuto connettivo” tra il paesaggio esterno all’area di intervento e quest’ultima, anche considerandola quale elemento di dialogo e di non interferenza con l’area tutelata dal vincolo ivi “virtualmente” operante;”, mitigazioni valutate favorevolmente dalla UOD 50 09 01, Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica;
- la UOD 50 09 01, ritenendo quindi “anche a seguito della presa visione delle cartografie documentali prodotte, nonché di verifica, in ambiente gis, dei corpi idrici ivi tutelati e ricogniti, ai fini dell’approvazione del redigendo Piano Paesaggistico Regionale - il “Fosso Reale” può ritenersi paesaggisticamente irrilevante, in quanto - sia per il suo sedicente e attuale stato morfologico, privato del suo originario retaggio e ridotto a mero promiscuo collettore di una pleora di reticoli sotterranei di acque convogliate, sia per la sua reale identificazione, ormai confusa con quella di altri corpi idrici nel sottosuolo - è oggi totalmente così compromesso e snaturato dall’originario tracciato, che siamo in presenza di una condizione di totale irreversibilità di fatto, ove appare, altresì, inimmaginabile un suo recupero identificativo e morfologico tale da poterlo riportare allo status quo ante;”, ha espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica;
- la circostanza che l’intervento non sarebbe compatibile con le previsioni della Zona F “Parco territoriale ed altre attrezzature e impianti a scala urbana e territoriale” della Variante al Piano Regolatore Generale Centro storico, Zona orientale, Zona nord-occidentale del comune di Napoli, approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 323 dell’11 giugno 2004, nella quale ricade l’area di intervento distribuendosi per la più ampia parte nella Sottozona “Fc - Parco di nuovo impianto”, disciplinata dagli artt. 45 e 48 delle Norme Tecniche di Attuazione ed in parte residua nella sottozona Fh “Impianti Tecnologici” (Depuratore Napoli Est), normata dall’art. 53, non risulta ostativa alla valutazione favorevole del progetto, considerato che sia l’autorizzazione ex art. 208 del Dlgs 152/2006 ricompresa nell’AIA che l’AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003 costituiscono, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- l’utilizzo dell’area individuata per l’intervento non appare determinare ulteriore frammentazione ecosistemica, collocandosi tra l’altro in continuità con un’altra infrastruttura ambientale quale è il depuratore di Napoli EST in un’area fortemente

urbanizzata, non determina perdita di suolo a destinazione agricola e non appare interrompere alcun corridoio ecologico;

- il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) dell'Area Metropolitana di Napoli non è stato approvato e pertanto non è vigente;
- i confronti tra la SABAP e il Comune di Napoli nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del redigendo Piano Urbanistico Comunale sono estranei al presente procedimento;
- l'impianto in questione, come evidenziato anche dal Servizio Igiene della Città, non è un impianto produttivo ma bensì un'opera pubblica qualificabile quale infrastruttura ambientale (impianto per la gestione dei rifiuti) e classificabile come opera di urbanizzazione secondaria, nella quale i rifiuti organici prodotti dagli abitanti del Comune di Napoli, quindi prodotti in prossimità dell'impianto, vengono sottoposti ad attività di recupero di materia - prima a digestione anaerobica, per ottenerne biogas (materia) e poi a digestione aerobica per ottenerne compost di qualità (materia) - riducendo in tal modo al minimo la frazione destinata allo smaltimento, esattamente come previsto dai principi dell'economia circolare a cui si deve rifare la gestione dei rifiuti; d'altronde il DPR 380/2001 stabilisce, all'art. 16, co. 8, che "Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.";
- l'impianto progettato rientra tra gli impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali è prevista l'AU di cui all'art. 12 del Dlgs 387/2003 in quanto prevede sia la fase di digestione anaerobica, con produzione di biogas da immettere nella rete, che quella successiva di digestione anaerobica, contribuendo quindi non solo alla risoluzione delle evidenziate criticità relative alla gestione dei rifiuti organici ma anche al raggiungimento degli obiettivi sottesi dal citato Dlgs 387/2003 in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999;
- sul progetto sono stati espressi tra gli altri i pareri favorevoli delle Autorità competenti in materia di VIA, AIA e AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003 che dispongono, in aggiunta a quanto già previsto dal progetto, le condizioni ambientali e le prescrizioni ritenute in grado di garantire l'ulteriore mitigazione dei principali impatti dell'intervento, compresi quelli paesaggistici, nonché la compensazione degli impatti inerenti il consumo di suolo;
- l'AIA sostituisce l'Autorizzazione di cui all'art. 208 del Dlgs 152/2006. A sua volta l'Autorizzazione ex art. 208 sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- l'AU ex art. 12 del Dlgs 387/2003 costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3 del citato art. 12, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
- sul progetto sono stati espressi i pareri favorevoli univoci e vincolanti dei Rappresentanti Unici del Comune di Napoli, delle Amministrazioni dello Stato e della Regione Campania;
- tutti i pareri favorevoli espressi dai soggetti coinvolti nel procedimento recano condizioni e prescrizioni che il proponente dovrà rispettare ed ottemperare, e che lo stesso proponente si è impegnato altresì al rispetto e all'ottemperanza di tutte le prescrizioni e le condizioni impartite nei rispettivi pareri trasmessi a mezzo pec dai

soggetti il cui assenso senza condizioni è stato ritenuto acquisito ai sensi all'art. 14ter co. 7 della L. 241/1990;

- la Struttura di Missione della Regione Campania ha evidenziato, nel suo contributo agli atti della Conferenza, il ruolo strategico dell'impianto, che con la sua capacità produttiva di 30.000 t/anno contribuirà considerevolmente al raggiungimento degli obiettivi del PRGRU, anche ai fini dell'abolizione della sanzione comminata allo Stato italiano con la Sentenza Corte di Giustizia del 16.07.2015 causa C 653/1 per la parte riferita agli impianti di trattamento della frazione organica (40.000 euro/giorno);
- la Responsabile del Procedimento, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 241/1990 e s.m.i., conclude con esito favorevole la Conferenza di Servizi in ordine al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con le condizioni ambientali, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi espressi a mezzo dei pareri esposti e gli impegni assunti in Conferenza dal proponente in merito alle prescrizioni e alle condizioni espresse nei propri pareri dai soggetti il cui assenso senza condizioni è stato acquisito ai sensi dell'art. 14ter co. 7 della L. 241/1990.

CONSIDERATO ALTRESÌ,

a. che il parere negativo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli, relativamente alla compatibilità paesaggistica dell'intervento, non può essere considerato ostativo al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per le motivazioni già esplicitate dal responsabile del Procedimento PAUR, dal responsabile unico della Regione Campania e dalla rappresentante della UOD 50.02.03 nelle sedute di Conferenza di Servizi, che si condividono e si fanno proprie, nonché per il parere favorevole del Rappresentante Unico Nazionale;

b. che in considerazione a quanto disposto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si è effettuata una valutazione sugli interessi pubblici in rilievo e sulla loro ponderazione rispetto all'esecuzione dell'opera e alle osservazioni/pareri esaminati, con particolare riferimento alla sua localizzazione che in sintesi si riportano di seguito:

- riduzione del gap impiantistico delle Regione Campania per gli impianti di trattamento della frazione organica di rifiuti urbani da raccolta in maniera differenziata e avvicinamento agli obiettivi fissati dal DPCM 7 Marzo 2016 "Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni." (GU Serie Generale n.91 del 19-04-2016);

- riduzione della movimentazione dei rifiuti prodotti in Regione Campania, con riduzione sostanziale dell'inquinamento e dei rischi legati alla logistica, nonché rispetto del principio di prossimità;

- necessità di ridurre l'infrazione comunitaria per l'emergenza rifiuti in Campania;

c. che i rilievi, le osservazioni e le proposte avanzate sul progetto da parte dei vari Enti coinvolti nel procedimento sono stati oggetto di un ampio e approfondito dibattito con il Proponente in sede di Conferenza dei Servizi e dei tavoli tecnici, ed hanno contribuito alla definizione del quadro di prescrizioni stabilite per rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29 sexies del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

d. che la scrivente UOD, dopo un'attenta valutazione, ha condiviso e ha fatto proprie per relationem, le disposizioni/indicazioni progettuali formulate dagli enti partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi che hanno espresso parere favorevole con prescrizioni, ciò anche al fine di migliorare ulteriormente la sostenibilità dell'intervento, la sua sicurezza ed il suo corretto inserimento nel territorio;

e. che dalla documentazione in atti e dall'istruttoria effettuata, anche con il supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, risulta che:

- l'iniziativa rispetta i principi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani in Campania;

- le scelte tecnologiche effettuate anche con ipotesi comparative sulla base delle tecnologie disponibili, ed in linea con le Migliori Tecnologie Disponibili, consentono il rispetto della normativa IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), analizzata nell'ambito del procedimento AIA;

- le infrastrutture viarie risultano idonee per il progetto esaminato;

- la documentazione in atti tiene conto della DGRC 223/2019;

f. che in sintesi, la documentazione analizzata è stata redatta secondo le linee guida regionali e la normativa nazionale. L'utilizzo delle Migliori Tecnologie Disponibili, le misure di mitigazione e compensazione inserite all'interno del progetto e le numerose prescrizioni degli enti partecipanti alla conferenza di servizi permettono un corretto inserimento dell'iniziativa esaminata nel territorio nel rispetto della normativa IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), analizzata nell'ambito del procedimento AIA.

g. che, il sito su cui dovrà sorgere l'impianto è collocato nel S.I.N. Napoli Orientale;

g.1 che dalla documentazione agli atti risulta che attualmente c'è un procedimento in corso, in capo all'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) per l'area denominata Napoli est (su cui dovrebbe essere realizzato l'impianto);

g.2 che nella Conferenza di Servizi del 16/12/2014, tenutasi presso il MATTM è stato deciso quanto segue:

“Dopo ampia e approfondita discussione, la Conferenza di Servizi decisoria prende atto dell'intervento di rimozione dell'hot spot di Antimonio nel sondaggio S27, così come attestato dalle risultanze analitiche relative ai campioni di pareti e fondo scavo realizzati da ARPAC, e delibera di ritenere concluso il procedimento ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs 152/2006 per la matrice suolo”.

“La Conferenza di Servizi decisoria sottolinea, inoltre, che qualora eventuali attività di scavo per opere edilizie e/o infrastrutture nel sito dovessero interessare la falda, dovranno essere adottate le necessarie misure di sicurezza delle aree di scavo.

La Conferenza di Servizi decisoria, inoltre, alla luce della ricostruzione del quadro ambientale fornito, dell'accertata non contaminazione della matrice suolo e della presenza di superamenti delle CSC nelle acque di falda, in particolare, per i parametri Arsenico, Benzo(g,h,i)perilene, Benzo(a)pirene, IPA totali, M TBE e Piombo delibera di chiedere al Comune di Napoli di trasmettere la stima del rischio sanitario associato al percorso volatilizzazione da falda, al fine dell'adozione di eventuali idonee misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06, per la tutela della salute di coloro che si trovano ad operare nell'area. L'elaborato relativo alla stima del rischio sanitario ed alle misure di prevenzione/messa in sicurezza eventualmente adottate, dovrà essere trasmesso, nei tempi tecnici strettamente necessari, al MATTM e agli Enti Locali competenti in materia di tutela della salute pubblica, ai fini delle conseguenti azioni.

A tal proposito la Conferenza di Servizi decisoria ricorda che, a prescindere dalla responsabilità, la contaminazione riscontrata può determinare rischi per la salute dei fruitori del sito. Ferma la responsabilità degli autori della contaminazione, i proprietari non responsabili delle aree contaminate devono pertanto, assumere tutte le misure di prevenzione finalizzate a circoscrivere, limitare ed impedire che la contaminazione delle acque metta a rischio la salute dei fruitori delle aree. Ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.Lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge.

La Conferenza di Servizi decisoria delibera, inoltre, di incaricare ARPAC di coordinare le attività di monitoraggio delle acque sotterranee per l'area in esame, di valutarne gli esiti e di trasmettere ai partecipanti alla Conferenza di Servizi medesima la sintesi della valutazioni effettuate, anche al fine della definizione dei valori di fondo da parte dell'Ente”;

g.3 che, al di là della prevenzione del rischio per la salute dei fruitori del sito, in caso di contaminazione della falda, è necessario attivare tutte le misure atte ad evitare la propagazione dell'inquinamento;

g.4 che la valutazione dell'attuale stato ambientale della falda è necessaria anche al fine di determinare il cosiddetto “bianco ambientale” indispensabile per stabilire le prescrizioni da inserire nel Piano di Monitoraggio e Controllo A.I.A. e le future valutazioni in merito all'impatto dell'attività di cui al procedimento in oggetto;

g.5 che nell'ambito della Conferenza di Servizi in corso per il rilascio del PAUR, con riferimento al procedimento di bonifica in corso presso il Ministero, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni dagli

istruttori VIA e dalla Città Metropolitana di Napoli e la necessità di ulteriori approfondimenti è stata sottolineata anche dal Dirigente della UOD 50.17.08 nel corso dell'ultima seduta di Conferenza di Servizi.

In particolare gli istruttori VIA hanno chiesto quanto segue:

“Per le acque sotterranee, in cui sono stati rinvenuti contaminanti appartenenti alle famiglie di IPA, metalli e MtBE, la procedura risulta ancora in sospeso. Si rileva tuttavia che, da un esame dei superamenti dei composti volatili, l'area destinata all'impianto potrebbe essere esclusa dalla valutazione del rischio per inalazione. E' necessario condurre i dovuti approfondimenti”;

g.6 che il Comune di Napoli ha risposto con l'allegato SIA 0-17 in cui ribadisce che per il suolo il procedimento è concluso e riguardo alla falda dichiara quanto segue: *“In funzione di quanto riportato si ritiene che l'area destinata all'impianto sia esclusa dalla valutazione del rischio per inalazione”.*

g.7 che a tal proposito la Città Metropolitana di Napoli, nel successivo parere si è limitata a prendere atto, senza esprimere alcuna valutazione e gli istruttori VIA non si sono pronunciati ufficialmente;

g.8 che con successiva integrazione volontaria il Comune di Napoli ha trasmesso una perizia asseverata sullo stato ambientale dell'area di intervento nella quale ribadisce la conclusione del procedimento ex art. 242 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la matrice suolo ma non attesta la mancanza di rischio di volatilità per la falda, limitandosi a supposizioni, peraltro basate su dati non aggiornati (atteso che la stessa società dichiara che le indagini sito specifiche condotte nell'anno 2019 hanno confermato l'assenza di falda negli strati interessati dalle opere edili superficiali necessarie per la costruzione dell'intervento) e all'indicazione di generiche future misure di prevenzione da adottare per minimizzare il rischio di volatilizzazione da falda;

g.9 che l'assenza di rischio di inalazione da falda è un presupposto essenziale per il rilascio dell'A.I.A. e non può basarsi su un'affermazione unilaterale della società ma deve essere validata dagli enti competenti;

g.10 che pertanto, la scrivente UOD 50.17.08 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli, con nota prot. 372595 del 14/07/2021 ha chiesto allo Staff 50.17.92, in qualità di titolare del procedimento in corso per il rilascio del P.A.U.R., di acquisire il parere dell'ARPAC e degli altri Enti competenti in merito a quanto dichiarato dal Comune di Napoli.

In particolare, fatte salve le valutazioni del responsabile del procedimento di P.A.U.R. su ulteriori pareri da richiedere agli Enti competenti, si è ritenuto necessario che l'ARPAC, sulla base delle proprie valutazioni e delle analisi effettuate:

- confermasse quanto dichiarato dal Comune di Napoli e cioè che *“l'area destinata all'impianto sia esclusa dalla valutazione del rischio per inalazione”;*

- indicasse le eventuali condizioni da verificare successivamente al rilascio dei titoli autorizzativi, con riferimento alla contaminazione della falda, ai sensi dell'art 27 bis, comma 7 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

g.11 che l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, con nota prot. 49368 del 10/08/2021, in riscontro alla citata nota prot. 372595/2021 ha espresso il seguente parere: *“Si rappresenta che, al fine di valutare eventuali rischi sanitari per i lavoratori associati al percorso di volatilizzazione da falda acquifera sotterranea, sia in fase di realizzazione che di gestione dell'impianto in oggetto, è necessario prescrivere al proponente il prelievo e le analisi delle acque di falda che attualmente transitano nel sottosuolo dell'area di interesse, da svolgere in contraddittorio con la scrivente Agenzia. Si significa che tali attività dovranno necessariamente essere eseguite preliminarmente ai lavori di realizzazione dell'impianto”;*

g.12 che tale parere, anticipato dal rappresentante ARPAC nel corso della seduta del 30/07/2021 e successivamente ripreso nella seduta del 13/09/2021, è stato ritenuto condivisibile dalla Conferenza di Servizi. Nella seduta del 13/09/2021 il rappresentante ARPAC ha precisato che la prescrizione di cui alla nota 0049638/2021 del 10/08/2021 è tesa alla verifica delle condizioni poste nella CdS del Ministero dell'Ambiente, come prescritto dalla Città Metropolitana di Napoli nel proprio parere prot. 110911 del 20/07/2021.

Al riguardo si evidenzia che la prescrizione di effettuare il prelievo e le analisi delle acque di falda che attualmente transitano nel sottosuolo dell'area di interesse, da svolgere in contraddittorio con l'ARPAC, preliminarmente ai lavori di realizzazione dell'impianto, appare una misura idonea a prevenire eventuali rischi per i lavoratori associati al percorso di volatilizzazione da falda acquifera sotterranea, in quanto consentirà agli enti competenti di effettuare le proprie valutazioni su dati aggiornati e mirati all'area su cui insiste l'impianto.

Si precisa che, laddove le analisi delle acque di falda dovessero evidenziare superamenti delle CSC, il proponente, prima di dare inizio ai lavori, dovrà ottenere il parere favorevole degli enti preposti (Ministero della Transizione Ecologica, INAIL, ISPRA, ARPAC, etc.) sulle misure da adottare a tutela della salute dei lavoratori, sia in fase di realizzazione dell'impianto che nella successiva gestione, nonché sulla possibilità di utilizzare le acque di falda nel ciclo produttivo.

Si precisa che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi di cui all'art. 242 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di contaminazione.

RILEVATO

a. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota PEC del 09/11/2021, ha trasmesso alla scrivente UOD 50.17.08 il Rapporto Tecnico definitivo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che consta del rapporto tecnico dell'impianto di pag. 125 e del piano di monitoraggio e controllo di pag. 52;

b. che la UOD 50.09.01 - Pianificazione Territoriale -Pianificazione Paesaggistica – Funzioni in materia di Paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo, con D.D. n. 117 del 07/10/2021 ha rilasciato Autorizzazione Paesaggistica in via sostitutiva, ai sensi del combinato disposto ex c.10, art. 146 e art. 167 del Codice, relativamente al CUP 8640-PROGETTO DEFINITIVO PER LA COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CONRECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELL'AREA DI NAPOLI EST (PONTICELLI), in conformità al parere favorevole e vincolante reso dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, reso in sede di Conferenza dei Servizi, così come riportato nel Rapporto finale della Conferenza;

c. che con D.D. n. 235 del 11/10/2021, lo Staff 501792 – Valutazioni Ambientali ha espresso parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale per il Progetto denominato "Progetto di costruzione impianto di compostaggio con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est (Ponticelli)" - Proponente Comune di Napoli, Servizio Igiene della Città - CUP 8640 con le condizioni ambientali ivi riportate.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.Lgs. 159/2011, non è necessario acquisire la documentazione antimafia, in quanto il proponente è un ente pubblico;

RITENUTO di rilasciare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Comune di Napoli per l'impianto IPPC 5.3.b "impianto di compostaggio con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est (Ponticelli)",

Sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento – dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di rilasciare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Comune di Napoli per l'impianto IPPC 5.3.b "impianto di compostaggio con recupero di biometano da realizzare nell'area di Napoli Est (Ponticelli)";

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dal Servizio Igiene della Città di Napoli. acquisita al

protocollo unico regionale n. 778338 del 19/12/2019 e delle successive integrazioni;

3. **di precisare** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata col presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda e la comunicazione di cui all'articolo 216 del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

4. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nell'allegato rapporto tecnico verificato dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma dei Prof. Raffaele Cioffi e Antonio Forcina, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale oltre ad un corretto inserimento nel territorio e dovrà garantire quanto segue:

4.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento del valore obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché dalla DGRC 5 agosto 1992, n. 4102;

4.1.2 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

4.1.3 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto previsto al punto E1 del Rapporto Tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegati al presente provvedimento;

4.2 per l'acustica ambientale il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dal piano di monitoraggio e controllo e dalla zonizzazione acustica, con riferimento alla legge 447/95 ed al DPCM del 14 Novembre 1997., nonché di tutto quanto previsto al punto E.3 del Rapporto Tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegati al presente provvedimento;

4.3 per gli scarichi idrici il rispetto dei parametri previsti dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Tab. 3 per acque superficiali, nonché di tutto quanto previsto al punto E.2 del Rapporto Tecnico e nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegati al presente provvedimento;

5. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio e controllo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, nonché effettuare ulteriori specifici controlli, ogni tre anni per le acque sotterranee e ogni cinque anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs 152/06 e s.m.i., salvo diverse frequenze che dovessero essere stabilite dagli enti preposti, sulla base delle risultanze delle indagini della falda che il proponente dovrà effettuare preliminarmente ai lavori di realizzazione dell'impianto. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

6. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione, se non sostituiti dall'A.I.A.;

8. **di precisare** che le modalità operative e di sicurezza che verranno adottate per la gestione dello stoccaggio, dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dalla Delibera della Giunta Regionale della Campania. n. 8 del 15/01/2019 e dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

9. **di prescrivere** che la società trasmetta, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, gli esiti della procedura di screening di cui al D.M. 15 aprile 2019, n. 95 e, qualora risulti che sussistono i presupposti richiesti dalla normativa per la relazione di riferimento, di cui all'art.5 comma 1 lettera v-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la stessa dovrà essere presentata entro i successivi 12 mesi. Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno di quanto dichiarato dalla società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

10. **di prescrivere** che la società adegui l'impianto alle prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/05/2019, prima della comunicazione di cui al punto 14. del presente provvedimento. La società dovrà attenersi tassativamente alle quantità di rifiuti massime stoccabili e/o

trattabili nell'impianto, eventualmente prescritte dai VV.FF. e dalla succitata D.G.R. 223/2019, anche qualora queste ultime risultassero inferiori a quelle autorizzate con il presente provvedimento. L'inadempimento alla presente prescrizione, entro i termini previsti, comporta la revoca dell'autorizzazione;

11. **di prescrivere** che, prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, secondo il progetto autorizzato con il presente provvedimento, la società, a pena di decadenza dell'autorizzazione, presenti a questa U.O.D., apposita polizza fideiussoria, a beneficio del Presidente pro tempore della Regione Campania, a garanzia di eventuali danni all'ambiente che possano verificarsi nel corso dell'attività svolta. La polizza deve essere calcolata secondo quanto previsto dall'allegato 1 della D.G.R. n. 8 del 15/01/2019, deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della prima escussione, ai sensi dell'art. 1944 del C.C. e deve essere rilasciata da istituto bancario o da primaria compagnia di assicurazione;

12. **di prescrivere** che la società completi i lavori per la realizzazione del progetto autorizzato con il presente atto, secondo apposito cronoprogramma da inviare a questa UOD entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento. Alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata perizia giurata a firma di tecnico abilitato, attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato e a tutte le prescrizioni di cui al presente provvedimento. L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento, nonché alle BAT di settore;

13. **di prescrivere** che, prima dell'inizio dell'attività, "*al fine di minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e per l'ambiente che possono prodursi per effetto delle attività che si svolgono nei diversi impianti di gestione dei rifiuti*", il gestore dia adempimento a quanto previsto dall'art. 26 bis della Legge n. 132 del 01.12.2018 (G.U. n. 281 del 03.12.2018) di conversione del decreto legge n. 113 del 04.10.2018, e trasmetta il Piano di Emergenza al Prefetto territorialmente competente e a questa UOD;

14. **di prescrivere** che il gestore, ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dia comunicazione all'autorità competente;

15. **di prescrivere** al Comune di Napoli di effettuare il prelievo e le analisi delle acque di falda che attualmente transitano nel sottosuolo dell'area di interesse, da svolgere in contraddittorio con l'ARPAC, preliminarmente ai lavori di realizzazione dell'impianto.

Si precisa che, laddove le analisi delle acque di falda dovessero evidenziare superamenti delle CSC, il proponente, prima di dare inizio ai lavori, dovrà ottenere il parere favorevole degli enti preposti (Ministero della Transizione Ecologica, INAIL, ISPRA, ARPAC, etc.) sulle misure da adottare a tutela della salute dei lavoratori, sia in fase di realizzazione dell'impianto che nella successiva gestione, nonché sulla possibilità di utilizzare le acque di falda nel ciclo produttivo. Se richiesto dagli enti preposti, il gestore prima di dare inizio ai lavori dovrà effettuare apposita analisi di rischio.

Si precisa che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi di cui all'art. 242 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di contaminazione;

16. **di dare atto** che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, avrà validità fino a un anno prima della scadenza della polizza fideiussoria di cui al punto 11. e decadrà automaticamente in caso di mancato rinnovo. La durata potrà essere conformata a quanto previsto dall'art. 29 octies comma 9 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con apposito provvedimento di questa UOD, previo adeguamento della garanzia finanziaria;

17. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali relativi al rispetto delle condizioni dell'A.I.A., previsti dall'art. 29-decies, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., secondo la tempistica indicata negli allegati Rapporto Tecnico e Piano di Monitoraggio e Controllo;

18. **di precisare** che i controlli, anche di tipo documentale, di cui all'art. 28 comma 1 e 2 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA - non sono di competenza della scrivente UOD 50.17.08, in quanto l'ufficio competente in materia di valutazioni ambientali è lo Staff 50.17.92;

19. **di precisare** che, le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;

- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n.21965181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, oppure tramite bonifico bancario sull' IBAN IT38 V030 6903 4961 0000 0046 030, con la seguente causale: “tariffa controllo AIA” e la società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

20. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la società ha l'obbligo di comunicare annualmente a questa UOD, al Comune di Napoli, nonché all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D., all'ARPAC e al Comune di Napoli, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

21. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

22. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

23. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

24. **di notificare** il presente provvedimento al Comune di Napoli con sede legale in Via Piazzetta di Porto 5 Napoli;

25. **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito web della scrivente UOD 50.17.08 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli, all'indirizzo <http://stapecologia.regione.campania.it/index.php/napoli/aia-avviso-di-avvio-del-procedimento-ed-altri-na/decreti-aia-napoli>

e d'inviare a tutti gli enti invitati alla Conferenza di Servizi notifica di avvenuta pubblicazione;

26. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione “Regione Campania Casa di Vetro”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Il Dirigente
Dott. Antonio Ramondo